



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (05.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0272 (COD)**

**5609/13
ADD 4 REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

ADDENDUM 4 alla NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	15251/1/11 REV 1
No. n. prop.	COM(2011) 610 definitivo/2
Comm.:	
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sul gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Si allega per le delegazioni un compromesso sul gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Per il GECT le modifiche evidenziate in grassetto indicano le proposte di compromesso rispetto al testo originario presentato dalla Commissione il 6 ottobre 2011 e alla versione riveduta (errata corrige) presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, secondo comma, [...]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)³ (in appresso il "regolamento sui GECT"), la Commissione ha adottato il 29 luglio 2011 la "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)"⁴.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

⁴ COM(2011) 462 definitivo.

- (2) In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento sui GECT, allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento di tali gruppi, nonché di chiarire alcune disposizioni vigenti. È necessario rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità della gestione dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire un sempre maggiore ricorso ai GECT, contribuendo così a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o europee.
- (3) La creazione di un GECT deve essere il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non essere automaticamente associata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.
- (4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e ha sostituito il termine "Comunità" con quello di "Unione". La nuova terminologia va pertanto introdotta nel regolamento sui GECT.
- (5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche europee. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, **pur mantenendo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni suscettibili di essere realizzate dai GECT senza contributo finanziario dell'UE.**
- (6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta che la convenzione e lo statuto possano indicare il diritto applicabile in merito a talune questioni e sebbene tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, è opportuno un chiarimento in proposito. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT, **fatto salvo il controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico.**

- (7) Il differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri determina che le competenze possono essere regionali da un lato della frontiera, ma nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. È opportuno pertanto chiarire che le autorità nazionali possono diventare membri di un GECT accanto agli Stati membri.
- (8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali².

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

- (9) [...]. Il regolamento (CE) n. 1081/2006 non prevede espressamente norme dettagliate concernenti la partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore allineamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi - principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (IAP II) ma anche nel contesto del finanziamento complementare del FES e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale gli stanziamenti dell'ENI e dello IAP II saranno trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione - deve essere espressamente prevista la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT istituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione deve essere possibile qualora lo consentano la legislazione del paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.

- (10) [...]. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e a tale riguardo aumentare in particolare l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, occorre consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro (comprese le sue regioni ultraperiferiche). Pertanto le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'UE, devono continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione anche qualora siano attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione e, di conseguenza, le attività di un GECT abbiano luogo almeno in certa misura fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro (comprese le sue regioni ultraperiferiche) agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione (ad es. obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica) rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione in oggetto e di conseguenza le attività di un GECT (anche con la partecipazione di paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro (comprese le sue regioni ultraperiferiche)) deve concentrarsi sugli obiettivi della politica di coesione.
- (11) [...]. Di conseguenza, gli eventuali obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro e uno o più paesi terzi sono solo accessori rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale basati sulla politica di coesione tra Stati membri (comprese le regioni ultraperiferiche). Pertanto il terzo capoverso dell'articolo 178 del TFUE è base giuridica sufficiente per l'adozione del regolamento.

(12) [...]. A seguito dell'autorizzazione di partecipazione a un GECT accordata alle autorità ed organizzazioni nazionali, regionali, subregionali e locali, nonché, se del caso, ad altri organismi ed istituzioni pubblici e privati (compresi i prestatori di servizi pubblici) dei paesi e territori d'oltremare ("PTOM"), ai sensi dell'articolo [...]¹ della decisione n. ..(UE)..../2013 del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") e tenendo conto dell'intenzione di prevedere nel periodo di programmazione 2014-2020 uno speciale stanziamento finanziario aggiuntivo per rafforzare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione con i paesi terzi limitrofi e alcuni dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), il cui elenco figura nell'allegato II del trattato, lo strumento giuridico dei GECT deve essere aperto alla partecipazione dei membri dei PTOM. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza occorre stabilire procedure di approvazione speciali per l'adesione a un GECT di membri di un PTOM, comprese a tale riguardo, se del caso, norme speciali sulla legge applicabile ai GECT in questione che annoverano anche membri di un PTOM.

(13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno pertanto chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che - sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri - la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.

¹ Il riferimento esatto sarà determinato successivamente, alla luce dei progressi dei negoziati sulla decisione sull'associazione d'oltremare.

- (14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo, **se del caso, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri interessati (compresi i rispettivi requisiti costituzionali). Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT deve approvare formalmente la convenzione.** Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi, **salvo quanto disposto dal presente regolamento.**
- (15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo **ai poteri e** alle competenze del membro potenziale, oppure **ritengano** che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, **o che lo statuto non sia coerente con la convenzione,** escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

(16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi [...], è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve **accertarsi, in consultazione con gli altri Stati membri interessati (vale a dire gli Stati membri a norma delle cui legislazioni i membri potenziali si sono costituiti)**, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, che i paesi terzi [...] abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi **bilaterali o multilaterali internazionali conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche Stati membri dell'Unione, in base alla convenzione quadro di Madrid e dei relativi protocolli addizionali adottati.** È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi [...], è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo [...] in questione e un solo Stato membro partecipante.

16 bis) **Le procedure per l'approvazione della partecipazione di membri potenziali dei PTOM, dati i legami tra i PTOM e Stati membri dell'Unione, devono coinvolgere gli Stati membri in questione. A seconda della specifica relazione di governance tra lo Stato membro e il PTOM, lo Stato membro deve approvare la partecipazione del membro potenziale o confermare per iscritto allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale in conformità a condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel presente regolamento. La stessa procedura deve applicarsi nel caso di un membro potenziale di un PTOM che desideri aderire a un GECT esistente.**

- (17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti, **nel caso di un nuovo membro di uno Stato membro che abbia già approvato la convenzione**, non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito **e allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT**. **La successiva modifica della convenzione deve essere notificata a tutti gli Stati membri interessati**. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale **di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione o** di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.
- (18) Poiché lo statuto non contiene tutte le disposizioni della convenzione, occorre registrare e/o pubblicare sia la convenzione sia lo statuto. Inoltre, per motivi di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della decisione di creazione di un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che l'avviso sia redatto conformemente a un modello comune.
- (19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da **ogni** membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati **salvo che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione qualora il membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione**.

- (20) In tale contesto è opportuno confermare che tale strumento non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare oltre frontiera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione¹, né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte tali disposizioni nell'ambito dell'Unione.
- (21) Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario da parte dell'Unione devono essere resi conformi alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali nel periodo 2014-2020.
- (22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può definire, **in conformità al diritto nazionale e dell'Unione**, i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
- (23) A seguito dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di territori d'oltremare, è opportuno specificare che la convenzione deve contenere disposizioni in merito alla loro partecipazione.
- (24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni [...] a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o in cui il GECT svolge le proprie attività, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture.

¹ Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009.

- (25) Il presente regolamento non deve prendere in considerazione i problemi incontrati dai GECT in relazione ad appalti transnazionali.
- (26) **Data la loro importanza**, è opportuno chiarire che la convenzione - e [...] non lo statuto - deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. [...]. **Si deve poter prevedere la possibilità che la convenzione contempra diverse opzioni per quanto riguarda la scelta delle norme**. Occorre [...] che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.
- (27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹ al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15 (Determinazione della legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.
- (28) **Data la loro importanza**, è opportuno chiarire che la convenzione - e [...] non lo statuto - deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.
- (29) È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.
- (30) È opportuno specificare che nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con l'intervento del FESR o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non sono necessarie informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso il territorio è definito (e modificato) nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.

¹ GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

- (31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione **o che siano soggetti a un'appropriata garanzia finanziaria** a copertura dei rischi connessi a tali attività.
- (32) È opportuno chiarire che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alle disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del regolamento sui GECT e trasmettere tali disposizioni unitamente a ogni emendamento ad esse apportato. Al fine di migliorare l'informazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e il Comitato delle regioni, è opportuno specificare che la Commissione trasmetterà tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale Comitato ha istituito una piattaforma finalizzata a consentire a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla istituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.
- (33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.
- (34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti non sono obbligati a adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.

- (35) Va inoltre specificato a norma di quali disposizioni devono essere approvati i GECT per i quali la procedura di approvazione è già stata avviata prima dell'applicazione del presente regolamento.
- (36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio della sua applicazione dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è così modificato:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere istituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere **in particolare** la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale."

b) È inserito il seguente paragrafo:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è stabilito almeno uno dei suoi membri."

(2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. [...] **Gli atti degli organi statutari di un GECT** [...] sono disciplinati:

a) dal presente regolamento [...];

b) **dalla convenzione di cui all'articolo 8**, ove espressamente autorizzato dal presente regolamento e [...] nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto **nazionale** dello Stato membro in cui [...] **è ubicata** la sede sociale **del GECT**.

c) [...].

Allorché si tratta di determinare il [...] diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

1 bis. Le attività del GECT ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale specificato dalla convenzione di cui all'articolo 8.

Le attività cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti nel diritto dell'Unione e nazionale applicabile relativamente alla sua applicazione.

(3) L'articolo 3 è così modificato:

a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

- a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
- b) le autorità regionali;
- c) le autorità locali;
- d) le imprese pubbliche quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi [...], fatte salve le condizioni di cui all'articolo **3 bis**".

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2."

(4) È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

"Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di paesi e territori d'oltremare (PTOM)

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi [...] **limitrofi ad almeno uno degli Stati membri** allorché tali Stati membri e paesi terzi [...] portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di **uno o più paesi terzi [...] limitrofi allo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche,** allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale **nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale** o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi **interessati** [...].

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il concetto di "paesi terzi limitrofi a uno Stato membro (comprese le sue regioni ultraperiferiche)" comprende le frontiere marittime tra i due paesi in questione.

4. Conformemente all'articolo 4 bis e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, un GECT può essere composto altresì da membri di uno o più Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

5. Conformemente all'articolo 4 bis e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, un GECT può essere composto altresì da membri di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

6. Un GECT non può essere composto solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati al medesimo Stato membro."

(5) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro **che ha ricevuto la notifica, tenuto conto della sua struttura costituzionale,** approva [...] la partecipazione al GECT del membro potenziale **e la convenzione,** a meno che:

- a)** ritenga che tale partecipazione **o la convenzione** non sia conforme:
- i)** al presente regolamento;
 - ii)** **ad altre normative dell'Unione relative agli atti e alle attività del GECT o**
 - iii)** alla legislazione nazionale **che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;**
- b)** ritenga che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, **o**
- c)** **ritenga che lo statuto non sia coerente con la convenzione.**

In **caso di mancata approvazione**, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto **e, ove opportuno**, propone le modifiche da apportare alla convenzione [...].

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una **notifica** a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro **che ha ricevuto la notifica** non **solleva obiezioni** entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata. **Tuttavia, prima che il GECT possa essere istituito, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale deve approvare formalmente la convenzione.**

Ogni richiesta di informazioni aggiuntive allo Stato membro sospende i termini. Il periodo di sospensione comincia il giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali."

b) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi [...], lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si **accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati**, che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo [...] abbia[...] approvato la partecipazione del membro potenziale **conformemente a:**

- i)** condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o
- ii)** un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare [...].[...]."

c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione [...] conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti. Eventuali modifiche della convenzione, **eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro di cui al paragrafo 7, lettera a)**, sono approvate da **tali** Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

7. Nel caso dell'adesione di un nuovo membro a un GECT esistente si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Nel caso dell'adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale partecipazione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
- b) nel caso dell'adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6;
- c) nel caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo, essa viene esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 bis."

5 bis)È inserito un nuovo articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Partecipazioni di membri di un PTOM

Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

- a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, oppure
- b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale in conformità a condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel presente regolamento."

(6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione **e dello statuto e delle eventuali modifiche.**

2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione **e dello statuto**, sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta tale richiesta all'*Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea* ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

(7) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi. "

(8) L'articolo 7 è così modificato:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri **affinché rientrino nella competenza [...] di ciascun membro, salvo che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma della sua legislazione nazionale anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.**

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

Principalmente, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare **i compiti** suscettibili di essere realizzati dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. **Fatto salvo l'articolo 13**, gli Stati membri non escludono tuttavia **i compiti relativi alle** priorità di investimento **di cui all'articolo 6 del regolamento n. ... [CTE]**."

b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, **conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile**, l'assemblea **di un GECT** di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) [...] può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

(9) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

- a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
- b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

- c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
- d) la durata **del GECT** e le condizioni del suo scioglimento;
- e) l'elenco dei membri **del GECT, i suoi organi e le rispettive competenze;**
- f) il **diritto applicabile** dell'Unione e il diritto nazionale **dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini** dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

f bis) il diritto applicabile dell'Unione e dello o degli Stati membri in cui agiscono gli organi statutari del GECT;

- g) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o **PTOM**, se del caso **compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora un GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;**
- h) il diritto **applicabile** dell'Unione e il diritto nazionale [...] in cui il GECT svolge i suoi **compiti;**
- (i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
- j) [...] le disposizioni circa la responsabilità **del GECT e dei suoi** membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo **12;**
- k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici, e
- l) le procedure di **adozione e di modifica dello statuto e di modifica della** convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

3. [...] Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito del regolamento n. ... [CTE], o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

[...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

[...]

(10) L'articolo 9 [...] è sostituito dal seguente:

"1. Lo statuto di un GECT è adottato in base e conformemente alla convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Lo statuto specifica come minimo:

- a) le modalità di funzionamento **applicabili agli** organi e alle [...] competenze del GECT, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- b) le procedure decisionali del GECT;
- c) la lingua o le lingue di lavoro;
- d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
- e) le [...] **procedure** riguardanti la gestione **e l'**assunzione del personale [...];
- f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;

- g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio [...] del GECT [...];
- h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno e
- i) [...]
- j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5."

(11) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. La redazione dei conti, inclusa, ove necessario, la relazione annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(12) L'articolo 12 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. **Fatto salvo** il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto.

I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT **di uno Stato membro** sia limitata [...] in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione **qualora lo consenta la normativa nazionale che applica il presente regolamento.**

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche [...] **a** responsabilità limitata [...] a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, **ogni Stato membro interessato può** richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, **o che sia soggetto ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno degli Stati membri o che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro,** a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.”

(13) All'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti dalla normativa dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(14) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT stabiliti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo **1, paragrafo 2**, in detto Stato membro.

Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo e comunica tali disposizioni o gli emendamenti apportati a dette disposizioni. La Commissione informa successivamente gli altri Stati membri e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro dette disposizioni.

1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenendo conto della sua relazione con il PTOM, disciplinano altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti dei PTOM limitrofi ad altri Stati membri o a loro regioni ultraperiferiche.

(15) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Entro **il 1° agosto** 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione [...] in merito all'applicazione **del presente regolamento, valutandone l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il** valore aggiunto europeo e **i** margini di semplificazione [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **18, che definiscano norme dettagliate sugli indicatori che la Commissione utilizzerà ai fini della valutazione dell'applicazione del presente regolamento.**

(16) È aggiunto il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli atti delegati entrano in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.

Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi."

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. I GECT istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono tenuti a adeguare la propria convenzione e il proprio statuto alle disposizioni del regolamento modificato.
2. Per i GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali al completamento della procedura manca soltanto la registrazione e/o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, si procede alla loro registrazione e/o alla pubblicazione conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata più di sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
4. I GECT diversi da quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Gli Stati membri trasmettono le modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 entro il [...] [*Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni*].

Articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

**ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)**

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 219)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata deve comprendere la locuzione "a responsabilità limitata" (articolo 12, paragrafo 2)

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.*

I.1) Denominazione, indirizzo e recapiti

Denominazione ufficiale*:		
Sede sociale*:		
Città*:	Codice postale:	Paese*:
Recapiti:		Telefono:
All'attenzione di:		
Indirizzo di posta elettronica:	Fax:	
Indirizzi Internet (se del caso)		

I.2) Durata del gruppo*:

Durata del gruppo:
<input type="checkbox"/> periodo indeterminato
<input type="checkbox"/> fino al: □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)
Data di registrazione/pubblicazione : □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)

IV.2) Informazioni sui membri*		
Denominazione ufficiale*:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese*:
Recapiti:	Telefono:	
All'attenzione di:		
Indirizzo di posta elettronica:	Fax:	
Indirizzi Internet (se del caso)		
<p>Tipo di membro*:</p> <p><input type="checkbox"/> Stato membro</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità nazionale</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità regionale</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità locale</p> <p><input type="checkbox"/> Organismo di diritto pubblico</p> <p><input type="checkbox"/> Impresa pubblica</p> <p><input type="checkbox"/> Associazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati membri Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> • Autorità nazionali Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> • Autorità regionali Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> • Autorità locali Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> • Organismi di diritto pubblico Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> • Public undertaking(s) Totale:* <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <p><input type="checkbox"/> Paese terzo o territorio d'oltremare</p>		

----- La sezione IV.2 va utilizzata più volte a seconda delle necessità -----

